

Pag. 354

Titolo VIII

Dell'arricchimento senza causa

2041. Azione generale di arricchimento.

[I]. Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale [[31](#)³, [534](#)², [1153](#), [1180](#), [1185](#)², [1443](#), [1769](#), [2037](#)³, [2038](#)³].

[II]. Qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda.